

Trattare in modo eguale i diseguali? Nota alla sentenza n. 70/2015*

di Sara Lieto**
(17 maggio 2015)

1. All'indomani della n. 10 del 2015, la sentenza n. 70 suscita una certa sorpresa. Con quest'ultima decisione la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma del decreto «salva Italia»¹ nella parte in cui limita, per gli anni 2013 e 2014, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici esclusivamente a quelli di importo complessivo fino a tre volte il trattamento Inps, nella misura del 100 per cento; in altre parole, nella parte in cui prevede la rivalutazione per i soli trattamenti pensionistici fino a 1.217,00 euro netti.

La norma è stata ritenuta incostituzionale per violazione degli artt. 3, 36 primo comma, e 38 secondo comma, Cost.

Della sentenza non mancheranno certamente analisi puntuali, soprattutto per quanto riguarda i rilievi specifici sulla complessa materia pensionistica; essa, tuttavia – già ad un primo esame – si presta sostanzialmente a due ordini di riflessione: il primo attiene specificamente all'impianto argomentativo della decisione di accoglimento; il secondo, riguarda invece l'accostamento alla n. 10 del 2015, con la quale inevitabile appare il confronto, tenuto conto del considerevole impatto economico sul bilancio statale che (anche) in quel caso la decisione avrebbe prodotto se la Corte non fosse intervenuta sul piano dell'effetto temporale modulando *ex nunc* l'accoglimento.

Procedendo per ordine, vanno innanzitutto esaminati alcuni aspetti dell'impianto argomentativo. La Corte effettua una ricognizione normativa sulla perequazione quale strumento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di acquisto della moneta, a partire dalla legge 21 luglio del 1965 n. 903, per sottolineare la tendenza riscontrata a livello legislativo a tutelare integralmente le fasce più basse «dall'erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche o, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle pensioni», (paragrafo 5, in diritto).

Vengono poi richiamate una serie di misure adottate dal legislatore nel corso del tempo che hanno sospeso temporaneamente il meccanismo perequativo per far fronte ad esigenze di contenimento della spesa, di cui la Corte giustifica l'adozione, sottolineandone essenzialmente il carattere temporaneo e l'applicazione ad importi medio alti. Tuttavia, la circostanza che l'intervento del legislatore si sia in passato basato su un bilanciamento delle esigenze contabili con la tutela dei diritti è certamente un fatto apprezzabile, che però non sembra poter rappresentare di per sé un argomento di incostituzionalità. Che sul piano interpretativo esigenze sistemiche pongano la norma dubbia in relazione con altre norme della stessa materia è una tappa fisiologica del procedimento esegetico che deve però, in ultima analisi, risolversi nel confronto con il parametro costituzionale invocato. La Corte, invece, più che su tale confronto, sembra fondare il rilievo di incostituzionalità sulla circostanza che la norma «si discosta in modo significativo dalla regolamentazione precedente», nonché da quella successiva².

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ Art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».

² Nella sentenza n. 70, paragrafo 7, in diritto: «L'art. 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

Ripercorrendo i passaggi più significativi della sentenza, l'esigenza di fondo espressa dalla Corte (anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza precedente) rimanda ad una più intensa forma di tutela dei trattamenti pensionistici delle fasce deboli, rispetto ai quali qualsiasi intervento legislativo, volto a sospendere sia pure temporaneamente il meccanismo perequativo, dovrebbe ritenersi precluso. La Corte infatti evidenzia che «il criterio di ragionevolezza, [...] circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali»; in tal senso, dunque, alcuna restrizione dovrebbero subire i trattamenti ascrivibili alle fasce deboli. Ma quali sono le fasce deboli? Perché se per fasce deboli si intendono i trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps (trattamenti fino a 1.217,00 euro netti), la norma censurata – è bene sottolinearlo – non le sottrae affatto, per il periodo considerato, alla rivalutazione automatica del cento per cento. Sono le pensioni di importo superiore a non ricevere alcuna rivalutazione. A questo punto il ragionamento della Corte si ripositiona: dall'argomentazione incentrata sulle fasce deboli essa passa a discutere del meccanismo di adeguamento dei trattamenti pensionistici. A destare perplessità, nella norma censurata, sarebbe infatti tale meccanismo che, a differenza di quello antecedente, che «discrimina» sulle fasce di importo (art. 24, comma 4, della legge 28 febbraio 1986 n. 41 – Finanziaria 1986), opererebbe, nel caso di specie, sui trattamenti pensionistici complessivamente intesi, determinandone in questo modo una discriminazione³. E' anche vero, però, che la stessa Corte a evidenzia comunque la previsione nella norma censurata di un correttivo «secondo cui, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato», (paragrafo 7, in diritto).

Ma se il giudizio è in termini di ragionevolezza la Corte avrebbe forse dovuto richiamare come *tertium comparationis* una norma in vigore che disciplina in maniera diversa un caso analogo e non una norma antecedente, al solo scopo di dimostrare che dal confronto con essa «traspare che la norma oggetto di censura si discosta in modo significativo [...]». Si tratta, infatti, di un paragone che in sé non può esprimere molto in termini di incostituzionalità, potendo al limite risultare di ausilio per descrivere l'evoluzione legislativa verso un progressivo allontanamento dai parametri costituzionali, ma non esaurire in via esclusiva il giudizio di incostituzionalità. Altrettanto va detto a proposito del paragone tra la

pluriennale dello Stato-legge di stabilità») ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014».

³Così testualmente: «Per effetto del dettato legislativo si realizza un'indicizzazione al 100 per cento sulla quota di pensione fino a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione. Il blocco integrale della perequazione opera, quindi, per le pensioni di importo superiore a euro 1.217,00 netti.

Tale meccanismo si discosta da quello originariamente previsto dall'art. 24, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e confermato dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che non discriminava tra trattamenti pensionistici complessivamente intesi, bensì tra fasce di importo. Secondo la normativa antecedente, infatti, la percentuale di aumento si applicava sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 75 per cento. Le modalità di funzionamento della disposizione censurata sono ideate per incidere sui trattamenti complessivamente intesi e non sulle fasce di importo. Esse trovano un unico correttivo nella previsione secondo cui, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato», paragrafo 7, in diritto.

norma censurata e la legislazione ad essa successiva, di cui la Corte sottolinea il riallineamento con la legislazione precedente⁴.

2. Un secondo argomento si fonda sui precedenti giurisprudenziali della Corte ed in particolare sulla sentenza n. 316 del 2010. Si tratta del giudizio relativo alla sospensione del meccanismo perequativo contemplata dalla legge n. 247 del 2007 (art. 1, comma 19). In quel caso, però, si trattava di una norma che aveva limitato l'azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo Inps, e che la Corte, in ogni caso, non aveva ritenuto incostituzionale⁵, pur assumendo una posizione di monito per il legislatore ad intervenire in materia pensionistica nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità. Che il richiamo alla pronuncia del 2010 possa costituire un ulteriore argomento a sostegno dell'incostituzionalità della norma, desta anche ciò qualche perplessità. Innanzitutto, non è molto chiara la ragione del parallelismo; si tratta infatti di due ipotesi diverse che, non a caso, hanno determinato decisioni diverse. Nella stessa sentenza n. 70, del resto, si evidenzia che «in quell'occasione questa Corte non ha ritenuto che fossero stati violati i parametri di cui agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Le pensioni incise per un solo anno dalla norma allora impugnata, di importo piuttosto elevato, presentavano “marginii di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo”. L'esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore monetario è apparsa per esse meno pressante. Questa Corte ha ritenuto, inoltre, non violato il principio di eguaglianza, poiché il blocco della perequazione automatica per l'anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un limite d'importo di sicura rilevanza, realizzava “un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste”», (paragrafo 9, in diritto).

⁴ Il riferimento è all'art. 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità»), che ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014. Rispetto al disegno di legge originario le percentuali sono state, peraltro, parzialmente modificate. Secondo la Corte, con questo intervento, «il legislatore torna dunque a proporre un discrimen fra fasce di importo e si ispira a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza. Anche tale circostanza conferma la singolarità della norma oggetto di censura», paragrafo 7, in diritto.

⁵ «In quell'occasione questa Corte non ha ritenuto che fossero stati violati i parametri di cui agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Le pensioni incise per un solo anno dalla norma allora impugnata, di importo piuttosto elevato, presentavano “marginii di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo”. L'esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore monetario è apparsa per esse meno pressante. Questa Corte ha ritenuto, inoltre, non violato il principio di eguaglianza, poiché il blocco della perequazione automatica per l'anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un limite d'importo di sicura rilevanza, realizzava “un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste”. La previsione generale della perequazione automatica è definita da questa Corte “a regime”, proprio perché “prevede una copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore della prestazione”. La scelta del legislatore in quel caso era sostenuta da una ratio redistributiva del sacrificio imposto, a conferma di un principio solidaristico, che affianca l'introduzione di più rigorosi criteri di accesso al trattamento di quiescenza. Non si viola il principio di eguaglianza, proprio perché si muove dalla ricognizione di situazioni disomogenee. La norma, allora oggetto d'impugnazione, ha anche superato le censure di palese irragionevolezza, poiché si è ritenuto che non vi fosse riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento ma solo rallentamento della dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo. Le esigenze di bilancio, affiancate al dovere di solidarietà, hanno fornito una giustificazione ragionevole alla soppressione della rivalutazione automatica annuale per i trattamenti di importo otto volte superiore al trattamento minimo INPS, “di sicura rilevanza”, secondo questa Corte, e, quindi, meno esposte al rischio di inflazione», così la Corte, richiamando la sent. n. 316 del 2010, in sent. 70 del 2015, paragrafo 9, in diritto.

Il riferimento alla sentenza n. 316 del 2010 viene inteso, dunque, come un monito che il legislatore, con la norma censurata, avrebbe disatteso; in questo caso, infatti, la norma «se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con “irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività” (sentenza n. 349 del 1985)», (paragrafo 10, in diritto). Quali siano questi limiti e cosa debba intendersi per fasce deboli sarebbe forse importante poterlo definire con maggiore precisione, attraverso indicazioni più puntuali piuttosto che attraverso criteri a volte un po' troppo sfuggenti. Criteri che, del resto, proprio nel caso all'esame della Corte, si rendono ancora più incerti, tenuto conto che la norma rimossa non riguarda affatto quelle che, senza dubbio, possono essere intese come fasce deboli, ossia le primissime file del trattamento pensionistico (quelle - per intenderci - comprese entro i 1.217,00 euro netti mensili), ma quelle di importo superiore. Lungi dal non voler considerare che, prima di poter parlare di importi medio alti (anche in questo caso potendosi riscontrare sempre e comunque elementi di opinabilità), esiste una gamma differenziata nel trattamento pensionistico, che probabilmente la norma censurata avrebbe dovuto considerare, modulando di conseguenza l'incidenza della sospensione del meccanismo perequativo, l'argomento delle fasce deboli proposto dalla Corte e quello fondato sul precedente della n. 316 non sembrano però del tutto pertinenti rispetto al contenuto della norma dichiarata incostituzionale.

La sensazione è che a fronte di una decisione di accoglimento, che – tra l'altro – non ha affatto tenuto conto del principio dell'equilibrio di bilancio (ma su questo aspetto ritorneremo brevemente in seguito), la struttura argomentativa presenti delle incertezze e in ogni caso, proprio in termini monitori per il legislatore, più che chiarire confonda i margini entro i quali il trattamento pensionistico sia da intendersi come ascrivibile alla fascia debole; infatti, nella norma censurata, il legislatore un limite chiaro (quello dell'importo complessivo fino a tre volte il trattamento Inps) lo aveva posto, riconducendo evidentemente a tale soglia la preclusione della sospensione del meccanismo di adeguamento e dunque identificando in essa la fascia debole.

La Corte avrebbe potuto innalzare questa soglia e spiegare eventualmente le ragioni in termini di violazione dei parametri costituzionali di una norma che si assesta invece entro una misura, che evidentemente non offre copertura sufficiente – dal punto di vista della Corte - ad un altro segmento del trattamento pensionistico che pure deve considerarsi “debole”. Più che un rilievo critico nei confronti della decisione, l'osservazione nella sua essenzialità mira principalmente a porre la questione sulla difficoltà di una definizione delle fasce deboli, pur condividendo la necessità (che sembra emergere dal senso complessivo della decisione di accoglimento) di tendere ad un ampliamento di tale categoria, soprattutto in considerazione della crisi economica e della sua estensione ad altri contesti sociali sui quali pure i suoi effetti negativi si sono fatti sempre più profondamente sentire. Tuttavia, queste valutazioni non possono che essere ricondotte alla discrezionalità legislativa che deve tarare i suoi interventi sulla base dei cambiamenti e delle mutate esigenze della società; il legislatore, nel caso della norma censurata, avrebbe certamente potuto calibrare diversamente la misura, escludendo dagli effetti della sospensione temporanea del meccanismo perequativo una fascia più ampia di trattamenti pensionistici, ma certamente non ha inciso sui trattamenti più deboli, quelli cioè che rappresentano senza dubbio la base pensionistica necessaria alle esigenze basilari di sussistenza.

Un altro aspetto che va brevemente evidenziato a proposito della sentenza n. 316 del 2010, richiamata a sostegno dell'incostituzionalità della norma, riguarda la sottolineatura della Corte (nella sentenza n. 70, paragrafo 9, in diritto) che «la richiamata pronuncia ha

inteso segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, “esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità”, poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d’acquisto delle pensioni». A questo proposito, a meno che non sia sfuggito all’analisi qualche rilievo fondamentale, va ricordato che la norma censurata non prevede affatto una sospensione del meccanismo perequativo a tempo indeterminato; il periodo di riferimento, infatti, è il biennio 2013/2014. Ragion per cui, non è molto chiaro il senso, sul piano argomentativo, di questa precisazione, che non sembra avere attinenza con la norma dichiarata incostituzionale.

3. Vi sono poi altri due aspetti da considerare. Il primo riguarda il bilanciamento, il secondo la circostanza evidenziata dalla Corte secondo cui il legislatore nel suo intervento non avrebbe giustificato abbastanza le ragioni di emergenza economica alla base della misura. Per quanto riguarda il primo, sembra emergere dalla sentenza in esame una declinazione del bilanciamento non come una modalità di giudizio della Corte, che investita di una questione su un interesse specifico deve necessariamente tenere conto delle implicazioni rispetto ad altri interessi costituzionali coinvolti, ma come una modalità di intervento che riguarda esclusivamente l’attività legislativa. Sono molto frequenti infatti le esortazioni in tal senso, come ad esempio quando la Corte testualmente sottolinea che «il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve “dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (sentenza n. 316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di “un non sopportabile scostamento” fra l’andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993)», (paragrafo 8, in diritto). Da un punto di vista monitorio, si tratta di riferimenti ai quali l’attività legislativa dovrebbe generalmente adeguarsi; definire però concretamente il limite oltre il quale essi vengano disattesi è cosa più complessa, che richiede precisazioni puntuali, correndo il rischio altrimenti di risolversi in formule approssimative che non danno conto del loro superamento.

Il bilanciamento, invece, quale modalità ordinaria che caratterizza il giudizio di costituzionalità e che, in particolare, ci si sarebbe aspettati in una sentenza come questa non sembra affatto emergere dall’iter decisorio. E’ alquanto singolare, infatti, come si evidenziava all’inizio, che, ad esempio, nella decisione non ci sia traccia dell’art. 81 Cost. (se non incidentalmente, quando la Corte richiama la sentenza n. 26 del 2013).

L’impressione è che la Corte abbia evitato di intraprendere un percorso che avrebbe reso la decisione in termini di accoglimento più complessa e abbia, a tal fine, evitato di rendere esplicito il riferimento al principio dell’equilibrio di bilancio, risolvendo il problema – nella parte finale della sentenza – con un argomento incerto. Lamenta infatti la Corte che la norma censurata si sarebbe limitata a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», «senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi», (paragrafo 10, in diritto). Al di là delle considerazioni che si potrebbero fare in relazione alla scelta del decreto legge quale strumento con cui intervenire e al di là delle notorie contingenze di emergenza economica del periodo in questione, la sensazione che si ha è che la Corte, in questa occasione, abbia come trasferito sul legislatore una serie di valutazioni che l’avrebbero invece dovuta investire in prima persona. Innanzitutto - come si diceva - del bilanciamento la Corte ne parla come di un modo di procedere dell’attività legislativa, piuttosto che assumerlo anche

quale modalità che dovrebbe informare complessivamente il suo giudizio. In questo senso, pertanto, il rilievo che essa fa della mancanza – anche nella legge di conversione - di una più puntuale precisazione delle attese maggiori entrate e di più ampi riferimenti alla situazione finanziaria del periodo, in qualche misura non convince. Viene infatti da chiedersi, allora, come si sarebbe regolata la Corte se invece il legislatore avesse dato maggiori riscontri sull'emergenza economico finanziaria e se avesse adempiuto ad una maggiore «puntualizzazione tecnica» circa le attese maggiori entrate. La norma forse non sarebbe stata dichiarata incostituzionale? E in ogni caso, anche volendo considerare deficitarie le informazioni del legislatore, così come prevede la legge di contabilità e finanza pubblica⁶, la Corte avrebbe potuto ricorrere ad una istruttoria per valutare le ragioni della misura nonché le conseguenze macroeconomiche connesse alla sua decisione. Impostazione quest'ultima che ha caratterizzato, invece, la recentissima sentenza n. 10 del 2015.

4. Infine, qualche riflessione va appunto fatta sull'assenza nella n. 70 di alcun richiamo alla sentenza n. 10, non solo per quanto riguarda la mancanza di un qualsiasi riferimento al principio dell'equilibrio di bilancio, che invece connota, a ragion veduta, l'attività di bilanciamento fatta dalla Corte nella n. 10, ma anche per quanto attiene alle ragioni che ne hanno determinato l'efficacia pro futuro. Non che ci si aspettasse nel caso in esame una determinazione analoga in questo senso; sarebbe stato forse davvero eccessivo immaginare che la Corte rinsaldasse a così breve distanza una posizione così radicale e discussa come quella di manipolare l'efficacia nel tempo delle sue decisioni. Che però nella sentenza n. 70 sugli effetti macroeconomici, che pure essa determina e che nel caso della n. 10 hanno indotto la Corte a spingersi al punto da derogare alla regola della retroattività, non si sviluppi alcuna riflessione (se non nel senso di evidenziare le mancanze del legislatore nel non aver spiegato a sufficienza le ragioni della crisi a giustificazione della misura), desta – come si diceva all'inizio - sorpresa. Le simmetrie sul piano dei contenuti con la n. 10, per quanto la sentenza n. 70 eviti accuratamente di rilevarle, sono piuttosto chiare, sotto diversi profili. Innanzitutto, per quanto riguarda l'impatto economico delle misure (nel senso della loro *ratio legis*) e delle conseguenze, sempre di natura economica, determinate dalla loro dichiarazione di incostituzionalità. In entrambi i casi, è evidente la necessità di bilanciamento tra diritti e principi coinvolti, ed in particolare con il principio di equilibrio di bilancio con cui la stessa Corte deve misurarsi. Per concludere, una breve annotazione sulle categorie coinvolte; da un lato, i pensionati, dall'altro i contribuenti. Ragionare in termini di stereotipi è sempre, ovviamente, molto rischioso perché si può incorrere in eccessive semplificazioni e in errori. Sta di fatto però che assumendo il tema paradigmatico delle fasce deboli, utilizzato proprio alla Corte, si può essere indotti a pensare che mentre in questo caso sia prevalso l'attributo della "debolezza" della categoria, senza ulteriori distinguo (che sempre e in ogni caso vanno fatti), mentre nel caso della addizionale Ires sia emersa invece una caratterizzazione di forza (da un punto di vista economico, naturalmente) della categoria di contribuenti coinvolta, che svolge attività nel settore petrolifero e dell'energia. Naturalmente si tratta di una suggestione che il parallelo tra le due sentenze può suscitare, ma che a nulla vuole alludere circa le eventuali (recondite) ragioni della decisione n. 70. Ma forse è più di una suggestione se si prova ad immaginare le reazioni degli operatori del settore petrolifero ed energetico alla sentenza n. 70, a fronte della dichiarazione di incostituzionalità della norma che li ha riguardati, ma solo per il futuro!

⁶ Il riferimento è all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica».

** Assegnista di ricerca in Diritto pubblico - Università di Napoli Federico II –
saralieto@libero.it.

Forum di Quaderni Costituzionali